

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI IMMIGRATI, RIFUGIATI E APOLIDI

PARTE PRIMA

Art.1

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

Visto il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

- la L. 8 marzo 1994, n. 203 di ratifica del Parlamento italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale", fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B.
- l'art.15 dello Statuto del Comune di Terni, dove viene prevista la possibilità di istituire consulte di partecipazione popolare;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 136 del 28.04.04 che approva il regolamento generale delle consulte comunali di partecipazione;

è istituita la Consulta comunale elettiva degli immigrati, rifugiati e apolidi quale organo di rappresentanza, organo consultivo del Consiglio e della Giunta, e strumento di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri regolarmente residenti nel Comune di Terni, provenienti dai paesi UE ed extra UE, a cui sono equiparati gli apolidi.

Art. 2

FINALITA' E COMPITI

1. La Consulta è *organismo tecnico consultivo del Comune di Terni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di immigrazione*; essa esprime suggerimenti e proposte al Consiglio Comunale al fine di:
 - promuovere interventi di politica sociale volti ad assicurare l'uguaglianza del trattamento all'interno dei servizi cittadini ed il rispetto dei diritti degli stranieri;
 - favorire l'incontro e il dialogo tra diverse culture;
 - contrastare ogni forma di razzismo e di isolamento etnico e sociale all'interno della nostra città.
2. La consulta, inoltre, esprime parere nelle materie relative all'immigrazione e al multiculturalismo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi istituzionali del Comune. Presso i suddetti organi ha diritto di audizione e di parola, previa motivata richiesta.
3. Il Consiglio e la Giunta Comunale, in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare le proposte della Consulta entro **60** giorni dalla loro presentazione.
4. La Consulta, nell'esercizio delle sue funzioni, si impegna al rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e rispetto dei diritti umani e sociali, (contenuti, tra l'altro, anche nella Costituzione della Repubblica italiana).

Art. 3
ORGANIZZAZIONE

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea
- Il Comitato esecutivo
- Il Presidente e 2 Vice Presidenti

Art. 4
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da 25 cittadini stranieri eletti in rappresentanza della popolazione immigrata residente a Terni (5 per l'America, 5 per l'Africa, 5 per l'Asia/Oceania, 10 per l'Europa in ragione della loro numerosità tra i residenti a Terni) e da due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza) nominati dal Consiglio Comunale, che vi partecipano senza diritto di voto.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno, con una unica votazione a scrutinio segreto, e con voto limitato ad uno, 5 stranieri che andranno a comporre il Comitato esecutivo della Consulta. Tra questi 5 membri, l'Assemblea ne elegge 1 con funzione di Presidente e 2 con funzione di Vice Presidenti
3. L'Assemblea si riunisce presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto il parere della Consulta da parte degli organi istituzionali del Comune. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. L'avviso di convocazione deve essere spedito su richiesta del Presidente a cura della segreteria della Consulta
5. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Dopo 3 assenze non giustificate il membro della Consulta decade dal suo incarico e subentra il primo dei non eletti
7. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati rappresentanti di istituzioni, associazioni ed organismi interessati all'O.d.G; gli inviti devono essere a cura del Presidente.
8. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro dell'Assemblea si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
9. L'Assemblea dura in carica 4 anni

Art. 5
COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dai 5 stranieri eletti dall'Assemblea (tra cui il Presidente e i due Vice presidenti).

2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti
4. Dopo 3 assenze non giustificate, il membro del Comitato esecutivo decade dal suo incarico e subentra il primo dei non eletti nel Comitato, tra i 25 membri dell'Assemblea.
5. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro del Comitato esecutivo si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
6. Il Comitato esecutivo dura in carica 4 anni

Art. 6

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Consulta; ogni membro dell'assemblea può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Presidente chi ha raggiunto il maggior numero di voti . Risultano eletti Vice presidenti il primo e il secondo candidato che siano di nazionalità differente dal Presidente, e che abbiano raggiunto il numero maggiore di voti dopo il Presidente e dopo eventuali altri candidati della stessa nazionalità del Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, ed ha la rappresentanza legale della Consulta.
3. Il Presidente rappresenta la consulta nell'ambito dei rapporti e delle relazioni con il Comune, con le associazioni e con le istituzioni pubbliche e private.
4. Il Presidente, partecipa alle sedute del C.C., senza diritto di voto, ma con diritto di parola, con modalità che dovranno essere definite e regolamentate nel Regolamento del Consiglio Comunale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente con maggior numero di preferenze lo sostituisce. Qualora si verifichi il decesso, le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente con maggior numero di preferenze lo sostituiscono fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea
6. Qualora sia il Presidente che i Vice Presidenti non siano in grado di esercitare le proprie funzioni, le stesse vengono svolte dal membro dell'Assemblea più anziano, sino alla elezione, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, di un nuovo Presidente e Vice presidenti da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro i successivi trenta giorni. Ad esclusione di questi casi eccezionali, il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica 4 anni

Art. 7

SEGRETERIA

1. La Consulta si avvale della collaborazione della Direzione Servizi Scolastici e Sociali che provvede, attraverso un proprio dipendente, alle funzioni di segreteria che comprendono: l'organizzazione di tutti i dati e delle informazioni necessarie al funzionamento della Consulta; il servizio di compilazione e spedizione delle convocazioni che di volta in volta si rendono necessarie; la redazione del verbale delle sedute della Consulta; la gestione dei locali che la Direzione Servizi Scolastici e Sociali metterà a disposizione quale sede di riunione di tutti gli organi della Consulta.

Art. 8

INSEDIAMENTO E SCIoglIMENTO

1. Il Sindaco provvede alla prima convocazione dell'Assemblea neo-eletta, finalizzata alla elezione del Comitato esecutivo, con al suo interno il Presidente e i 2 Vice Presidenti.
2. Tutti gli organi della Consulta restano in carica per 4 anni e le nuove elezioni devono essere indette almeno sei mesi prima dello scioglimento.
3. Il Sindaco procede allo scioglimento della consulta prima del termine qualora metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria, o qualora non si sia riunita in assemblea per la durata di un anno intero, o qualora lo richieda per motivi eccezionali il Consiglio Comunale, o qualora egli ritenga che, nell'esercizio delle funzioni, la Consulta non abbia rispettato i principi di democrazia, trasparenza e rispetto dei diritti umani e civili di cui all'art.2, comma 4.

Art. 9

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il regolamento può essere modificato dal C.C. con propria deliberazione. La Consulta per gli immigrati residenti a Terni può proporre al C.C. la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

PARTE SECONDA

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI IMMIGRATI

Art. 10

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'Assemblea della Consulta viene eletta a suffragio diretto, con voto libero e segreto.

2. Hanno diritto al voto i cittadini stranieri iscritti, 45 giorni prima della data delle votazioni, nelle liste anagrafiche dei residenti nel Comune di Terni, ed aventi compiuti i 18 anni di età. Più specificatamente, si tratta di cittadini stranieri provenienti da paesi UE, cittadini extra comunitari in possesso di Carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità alla data delle votazioni, apolidi e rifugiati.
3. costituiscono cause escludenti la capacità elettorale quelle menzionate dal T.U. D.P.R. 20/03/1967 n. 223 s.m.i.
4. Sono eleggibili nell'Assemblea o alla carica di Presidente e Vice Presidente i cittadini che presentino i requisiti necessari per l'elettorato attivo e che non abbiano riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato; per l'elettorato passivo è necessario inoltre non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, L. 19/03/1990, n. 15 e s.m.i.;

Art. 11

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

1. Entro tre mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco con proprio decreto indice le elezioni; contestualmente si fa garante della raccolta delle candidature da parte dei cittadini stranieri, individua i componenti della Commissione elettorale, e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale. Per espletare tale procedura, verranno seguite le stesse "Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione" fornite dal Ministero dell'Interno per le elezioni istituzionali della Repubblica Italiana, allegate al presente regolamento.
2. Nello stesso decreto il Sindaco determina:
 - la data della consultazione elettorale;
 - il luogo ove è ubicato il seggio elettorale
 - l'orario di apertura e di chiusura del seggio.
3. Dell'imminenza delle elezioni e dei nominativi degli stranieri che si sono candidati è data notizia con ogni mezzo idoneo

Art. 12

COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale per l'elezione della Consulta degli immigrati, nominata dal Sindaco, è composta dagli stessi membri che compongono la Commissione Elettorale Comunale.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione per l'elezione della Consulta fa riferimento alle vigenti normative elettorali

Art. 13
CANDIDATURE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri della Assemblea della Consulta avviene sulla base di singole candidature. Non è posto limite al numero di candidature.
2. Ciascun cittadino straniero può candidarsi solo in rappresentanza del Continente (Europa, Asia/Oceania, Africa, America) in cui è ubicata la propria nazione d'origine. Le candidature devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
3. Le candidature, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare: il Continente di cui si è espressione; cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati ; possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

Art. 14
SCHEDE E SEGGIO ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i nomi dei candidati all'Assemblea, suddivisi per continenti, e gli spazi necessari ad assegnare una unica preferenza al candidato prescelto. Le schede vengono timbrate e siglate da un componente del seggio.
2. Il seggio è composto dal Presidente, da 3 scrutatori di cui 1 assumerà le funzioni di Vice Presidente, e da un segretario. I componenti del Seggio verranno designati dal Sindaco, all'interno del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15
OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni si svolgono nell'arco di un solo giorno festivo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) e da un documento di riconoscimento.
3. Essi possono esprimere una sola preferenza ad un solo candidato indicato nella scheda per l'elezione dell'Assemblea.
4. Lo scrutinio inizia la mattina successiva alla chiusura del seggio, alle ore 9.00.
5. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
6. Qualora un continente risultasse rappresentato da un numero di candidati inferiore a 5, o le preferenze venissero accordate ad un numero di candidati inferiore a 5, gli altri Continenti si ridistribuiranno il numero di componenti della consulta, in base al numero di preferenze ottenute, in modo che l'Assemblea risulti comunque composta da 25 membri.

Art. 16
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1 Effettuate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale provvede alla proclamazione degli eletti.
- 2 Sono eletti membri della Assemblea della Consulta i primi 5 candidati per ogni continente che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze (10 per l'Europa). In caso di parità di voti di preferenza, risulta eletto il candidato più anziano di età.
- 3 Al meccanismo delle quote sopra indicato si applica il correttivo che, se un Continente esprime meno di 5 candidature, o elegge meno di 5 rappresentanti con almeno un voto, il numero degli membri eletti sarà ridistribuito tra coloro che avranno avuto il maggior numero di voti, anche se provenienti da altri continenti.
- 4 All'interno di ogni raggruppamento per continente, ogni Nazione potrà esprimere fino ad un massimo di 2 eletti, a meno che le altre nazioni dello stesso continente non abbiano espresso meno di 2 candidati o di 2 rappresentanti eletti con almeno un voto. In questo caso, le altre nazioni, all'interno delle quote assegnate a quel continente, potranno avere un numero di eletti maggiore di 2, in base al numero di voti ottenuti.
- 5 Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 30 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Art.17
RINVIO AD ALTRE NORME

Per le parti non disciplinate, si rinvia al Regolamento di C.C. e alle leggi elettorali attualmente vigenti

Art. 18
FONDO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI NECESSARIE PER
L'INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA E PER I PERCORSI DI
CITTADINANZA ATTIVA DEGLI IMMIGRATI

1. Per le operazioni elettorali e per i percorsi di cittadinanza attiva degli immigrati la Direzione Servizi Scolastici e Sociali disporrà annualmente di un fondo a valere sui propri capitoli ordinari di bilancio.